

RISPOSTA SCRITTA. — « Per l'elettrificazione della linea Lecco-Monza è stato stipulato, in data 9 maggio corrente anno, apposito contratto, approvato poscia dal Consiglio di amministrazione ed ora presso la Corte dei conti per la registrazione, in forza del quale pel 1º gennaio 1914 devono essere dati completamente ultimati e pronti per l'esercizio gli impianti delle condutture primarie in cavo e delle tre sottostazioni di trasformazione di Olgiate, Usmate e Monza. A partire dalla stessa data la Ditta contraente deve pure fornire l'energia elettrica occorrente. A cura dell'Amministrazione sarà provveduto nel frattempo alla esecuzione di quant'altro occorre per poter attivare l'impianto alla data suindicata.

« Il sottosegretario di Stato

« DE SETA ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Romussi, « per sapere quando si inizieranno i lavori di ampliamento della stazione di Chignolo Po per cui venne già acquistata l'area, ampliamento riconosciuto necessario ed urgente per l'affluenza dei commerci di sette comuni con 35 mila abitanti che ad essa mettono capo ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Per la stazione di Chignolo Po è stato approvato un progetto di massima comprendente la sistemazione e l'aumento dei binari e l'ampliamento del fabbricato viaggiatori. Fino ad oggi è stato provveduto alle espropriazioni e sono in corso i lavori per il prolungamento del binario di incrocio. Gli altri lavori non sono compresi fra quelli da eseguire nel prossimo esercizio finanziario, in relazione ai fondi disponibili per le opere patrimoniali e che consentono unicamente di dare corso ai lavori più urgenti.

« Si esaminerà se possano mettersi in graduatoria per l'esercizio 1913-14.

« Il sottosegretario di Stato

« DE SETA ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato degli affari esteri, annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione degli onorevoli Magliano, Caetani, Giovanni Amici, Dell'Acqua, Scalori, Macaggi, Cannavina, Di Stefano, Tommaso Mosca, Fumarola, Pasqualino-Vassallo, Fraccacreta, Merlani e Pipitone, « sulla necessità di intervenire nuovamente ed effi-

cacemente a favore dell'italiano Giovannitti e dei suoi connazionali minacciati da condanna capitale per reato politico, in occasione di uno sciopero avvenuto a Lawrence (Stati Uniti) ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Il regio ambasciatore in Washington, informato dell'agitazione che nella Colonia italiana si era manifestata in favore dell'italiano Giovannitti arrestato in seguito al violento sciopero di Lawrence ed imputato di istigazione alla rivolta, non mancò di segnalare al Governo americano l'opportunità di calmare questo fermento. Egli ha già preso e prenderà tutte quelle misure che le circostanze dimostreranno necessarie.

« Ma, finchè pende il giudizio, il regio Governo non può che aspettare fiducioso l'opera della giustizia americana.

« Il sottosegretario di Stato

« DI SCALEA ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione dell'onorevole Rubini, « sulle disposizioni emanate per applicare la legge forestale 2 giugno 1910, n. 277, in tutela dei castagneti, e relativo regolamento, nonchè al riguardo della costruzione dei cascinali in montagna ed attiguo orto ».

RISPOSTA SCRITTA. — « L'articolo 27 della legge 2 giugno 1910, n. 277, contiene un duplice ordine di disposizioni, delle quali alcune si riferiscono all'utilizzazione dei boschi di castagno (vincolati o no) per la industria del tannino, altri invece si riferiscono a tutti i castagneti in genere ed ai tagli che i proprietari vi vogliono eseguire per qualsiasi scopo, destinando cioè il legname ad uso diverso dalla produzione dell'acido tannico.

« Dal primo ordine di disposizioni deriva l'obbligo fatto al proprietario di inoltrare domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio onde essere autorizzato ad eseguire il taglio; autorizzazione questa che non gli può essere accordata se non alle condizioni stabilite alle lettere a), b) e c) del primo capoverso dell'articolo 27.

« Dal secondo ordine di disposizioni deriva l'obbligo fatto al proprietario, il quale voglia comunque e per qualsiasi scopo eseguire tagli in un castagneto, di fare di ciò denuncia all'autorità forestale, sia o non sia il bosco vincolato.